

La presente deliberazione viene affissa il 21 OTT. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 479 del 17 OTT. 2008

Oggetto: Tar Campania – Comune di Ceppaloni c/ Provincia di Benevento e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Ing. Pompilio FORGIONE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Aceto Gianluca | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr.Cirocco Maria | - Assessore | _____ |
| 7) Dr.Falato Carlo | - Assessore | _____ |
| 8) dr. Augusto Nicola Simeone | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 21/02/05 il Comune di Ceppaloni impugnava l'ordinanza n. 319/04 del Commissario di Governo Emergenza Rifiuti, nonché degli atti connessi e conseguenti;

Con determina n. 463/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in


motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dal Comune di Ceppaloni c/ Provincia di Benevento e altri e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 463/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

Stampa illeggibile

8005 110 15

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 463/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 21/02/05 dinanzi al Tar Campania dal Comune di Ceppaloni c/ Provincia di Benevento e altri ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 622 ~~Registro Pubblicazione~~

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 21 OTT. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 OTT. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 07 NOV. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 01 NOV. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 07 NOV. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Copia per

2 SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti <u>6949</u>	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione <u>23-10-08</u>	il _____	prot. n. _____

Prof. Cimitile

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI**

Ricorre il **Comune di Ceppaloni** in persona del Sindaco On.le
Clemente Mastella rapp.to e difeso giusta mandato a margine del
presente atto ed in esecuzione di delibera di G.M. n.15 del
24/1/2005 dall'avv. Andrea Abbamonte, con lui quale elett.te
dom.to in Napoli, alla via Melisurgo n.4;


PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- a) della ordinanza n.319 del 7/12/04 - non comunicata al
Comune di Ceppaloni e da quest'ultimo conosciuta all'esito
delle attività poste in essere da parte del Comune di
Montesarchio - con la quale il Commissario di Governo per
l'emergenza rifiuti della Regione Campania, dott. ~~Corrado~~
Catenacci, delegato ex OPCM 3341 del 27/2/04, dispone di
approvare ai sensi dell'art. 27 Dlvo 22/97 il progetto
esecutivo per la realizzazione dell'intervento di
ricomposizione morfologica della cava in attività in località
Tora del Comune di Montesarchio con l'utilizzo della FOS e
dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR;
- b) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti richiamati nelle
relative premesse ed in particolare: 1) del contratto rep.
52/04 del 5/9/01, per il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani; 2) del DPCM del 23/12/03 di proroga dello
stato di emergenza fino al 31/12/04; 3) dell'OPCM 3341 del
27/3/04 di nomina del dott. Catenacci quale Commissario
delegato; 4) delle ordinanze commissariali 120/04 e 121/04
relative alla nomina del Responsabile del procedimento per i
lavori previsti dal contratto rep. 52/01; 5) dell'ordinanza

Avv. ANDREA ABBAMONTE

Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere e proporre domanda riconvenzionale e motivi aggiunti. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla Via Melisurgo, 4 - delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.

IL SINDACO
On. Mario Clemente Mastella



Settore Avvocatura

Prot. n. 2105

[Handwritten signature]

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 21/02/2005
Nr Prot. 0003776
Oggetto RICORSO COMUNE DI
CEPPALONI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Y

commissariale n.175/04 di attribuzione di ulteriori informazioni al RUP; 6) dell'ordinanza commissariale 264/03 di conferimento incarico di progettazione esecutiva della discarica in località Tora; 7) del verbale di riunione del 6/12/04 del Comitato tecnico ex ordinanza 123/04 e succ. mod. con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni; 8) dell'ordinanza del Commissario di Governo n. 9 del 17/1/05 e di tutti gli atti in essa elencati con cui si dispone di annullare l'ordinanza dirigenziale 04/2005 prot. 546 del 14/1/05 del Comune di Montesarchio con la quale era stata disposta la sospensione dei lavori di cui alla citata ordinanza commissariale 319/04; 9) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non richiamato e non conosciuto, ivi compreso il DPCM 23.12.04 pubblicato in GU 30.12.04 n. 305 di ulteriore proroga allo stato di emergenza finì al 31.12.05, nonché delle ulteriori ordinanze adottate dalla PCM, ovvero dal Commissario Di Governo, successivamente alla ordinanza 319/2004 ed a seguito delle contestazioni di quest'ultima da parte delle collettività locali direttamente interessate;

- c) per il risarcimento dai danni subiti e subendi da parte della collettività locale, imputabili alla contestata volontà del Commissario di realizzare in area limitrofa al Comune di Ceppaloni una discarica di notevoli dimensioni, nei sensi chiariti in parte narrativa e parte motiva, danni da quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa degli stessi da parte dell'adito Tar Campania.

FATTO

I. La presente impugnativa si raccorda a quella, analoga, proposta da parte del comune di Montesarchio ovvero del comune direttamente interessato dalla ordinanza in epigrafe che approva ai sensi dell'art.27 Dlvo 22/97 il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio con l'utilizzo della FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR.

Il comune di Ceppaloni è infatti collocato in area contigua a quella di Montesarchio e per tanto ha il medesimo interesse a vedere scongiurato un intervento, quale quello in itinere, destinato a sconvolgere le comunità tutte della Valle Caudina.

II. Sui presupposti a monte dei provvedimenti impugnati.

La gestione commissariale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania è risalente nel tempo, e risalenti nel tempo sono, altresì, i poteri extra ordinem conferiti al Commissario che si sarebbero potuti giustificare in relazione all'emergenza, per sua natura di breve durata, ed avrebbero, poi, dovuto dar luogo ad una pianificazione adeguata alle esigenze di smaltimento dei rifiuti nella regione attraverso lo studio di mezzi adeguati e di localizzazioni idonee.

Ebbene a tutt'oggi è mancata un'organica visione del problema che avrebbe potuto essere raggiunta con il concorso delle amministrazioni locali interessate dagli interventi, con la conseguenza che ci si trova di fronte a decisioni che sacrificano i luoghi su cui incidono, senza adeguate considerazioni delle

possibilità locali, delle dimensioni delle decisioni assunte e della relativa incidenza.

La tematica afferente alla corretta portata dei poteri del Commissario Delegato sarà esaminata compiutamente in punto di diritto; per quanto attiene il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento denominato di ricomposizione morfologica della cava in località Tora del Comune di Montesarchio con l'utilizzo della Fos (Frazione organica stabilizzata dei rifiuti trattati) e dei sovvalli, (che sono sottoprodotti provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti) va precisato in limine litis che ci si trova in presenza di una soluzione che non tiene conto della realtà esistente in Montesarchio, a partire dalla cava che si assume essere l'occasione di un intervento di ricomposizione morfologica con l'utilizzo della Fos e dei sovvalli provenienti dagli impianti di produzione dei CDR.

A tal fine valga per tutti un dato che è macroscopico e può illuminare da solo sui difetti di programmazione che inficiano il progetto.

Ebbene la cava che sarebbe oggetto del processo di ricomposizione ambientale risulta autorizzata limitatamente al foglio 24 (p.lle 107-82-175-102-105-101-147-148-80-81-156-97-98-99-104-108-132-135-149-136-103-133) per una superficie di circa mq 79.000 mentre nel progetto della Fibe la perimetrazione della cava investe una superficie di gran lunga maggiore interessando le particelle del foglio 25 per una superficie complessiva di mq 230.000 includente una superficie agricola con alberi cui segue un'area mai autorizzata per l'esercizio di cava.

Ne deriva che ci troviamo in presenza di una ricomposizione che certamente non è tale perché - stanti le dimensioni del progetto,

da un lato e della cava in esercizio dall'altro - ci si trova in presenza di una superficie che si pretenderebbe di ricomporre e che in realtà è tre volte maggiore di quella della cava e che, per di più, è una superficie, come esposto in punto di diritto, oggetto di vincoli paesaggistici e comprendente un'area di attenzione con beni a rischio, sicchè, in definitiva, la Fos ed i sovvalli andrebbero a finire in massima parte in area esterna alla cava, ed andrebbero ad inquinare, ma non a ricomporre l'ambiente.

II.bis Appare evidente, pertanto, il vizio dell'intera progettazione, essendo noto che ogni progetto si fa partendo dall'esistente che si vuole modificare, integrare, ricomporre o quello che sia, ma che bisogna conoscere per quello che è, e non esiste nel caso in esame l'area di cava di mq 230.000 da ricomporre, precisandosi sin d'ora che la cava in esercizio per mq 79.000 viene ricomposta via via che si cava, come prescritto nella relativa autorizzazione, e ribadendosi che il tutto si trova in area paesaggisticamente protetta ed a rischio di frana.

Sul punto si d'ora (**associadosi ad analoga richiesta avanzata dalla difesa del Comune di Montesarchio**) si chiede ammettersi CTU ex artt.1 e 16 L. 205/2000, anche in sede cautelare, ex art. 21 L.1034/1971 e succ. mod., per la verifica della oggettiva compatibilità dell'area con le intenzioni del Comm. Delegato.

II.ter Ma c' di più.

Come si è potuto apprendere si è operato in modo da asportare attualmente argilla per rilevanti quantitativi dalla cava in esercizio e relative adiacenze in modo da creare ulteriori vuoti da riempire con i rifiuti: il che non significa ricomporre morfologicamente l'area già di cava ma creare gli elementi per

una discarica a cielo aperto, come meglio sarà dimostrato con la richiesta di C.T.U.

Le stesse finalità del commissariamento rimangono in realtà svuotate perché con interventi del genere di quelli che si è accennato, non si crea un sistema di smaltimento integrato, come si vorrebbe e come si afferma da più parti, ma in realtà soltanto un non sistema per di più sovrapposto, stante anche la mancata partecipazione degli enti locali.

Comunque, è noto che nella lavorazione dei rifiuti, si separa la frazione umida che produce compost e la frazione secca che produce i c.d. CDR e cioè i compost da destinare all'agricoltura, come fertilizzante, mentre i combustibili derivati dai rifiuti (CDR) sono destinati alla termovalorizzazione.

I sottoprodotti di questa lavorazione dei rifiuti sono destinati alla discarica - che si vuole creare e che si prospetta abilmente come ricomposizione ambientale - e sono costituiti appunto dalla FOS (frazione organica stabilizzata) e dai sovvalli che sono elementi che residuano dalle attività di lavorazione, sia del combustibile derivato dai rifiuti sia dei compost da destinare all'agricoltura.

Ora quello che non si comprende è come - anziché organicamente e sinergicamente pensare alla produzione di compost e CDR ed a pianificare sul territorio la collocazione dello smaltimento dei relativi rifiuti, con opportuna distribuzione, sul territorio regionale con riferimento ad ambiti provinciali ex artt. 5 ss. 23 ss. d.leg. 22/97 a tutti noto - si decida sulla esigenza di smaltimento di questi rifiuti (FOS e sovvalli) e si impegnino in un comune di circa 15.000 abitanti, 230.000 mq di territorio (23 ettari), concentrando in un unico luogo l'intero carico, sotto la

apparenza di una pretesa ricomposizione ambientale di una cava, che non arriva ad impegnare 8 ettari.

II. quater Con l'ulteriore considerazione che se tutti i rifiuti dovessero confluire in questa mega-discarica, a cielo aperto, i relativi mezzi di trasporto intaserebbero l'unica strada vicina alla località scelta come discarica e che finora ha avuto la funzione di collegare Montesarchio con il capoluogo e gli altri centri limitrofi.

Per di più, rifiuti inquinanti provenienti dalla intera Regione dovrebbero, contro il criterio dell'ambito provinciale della pianificazione dei rifiuti, confluire nel territorio della più piccola e più povera delle province campane - che produce solo il 4% dei rifiuti della Regione - avvalendosi di una strada già insufficiente agli attuali bisogni.

Detta strada statale è arteria sempre molto trafficata in quanto costituisce un asse primario nel collegamento Caserta - Valle Caudina - Benevento, e nel tratto prossimo alla cava, località Sferracavallo o Tre ponti, presenta carreggiate separate da barriere fisse del tipo "new jersey" ad unica corsia.

Ancora si precisa che tale tratto per le sue caratteristiche di pericolosità, dovute essenzialmente alla presenza di numerose curve in pendenza con fondo stradale sdruciolevole, era tristemente nota come "strada della morte", in quanto prima della realizzazione delle barriere di separazione tra le due carreggiate si verificano spessissimo incidenti mortali.

E proprio l'assenza di collegamento dell'area di cava alla direttrice opposto Caserta-Benevento avrebbe indotto il Commissario di Governo a prevedere nel progetto impugnato la realizzazione di un apposito svincolo nel Comune di San Martino Valle Caudina, che pur non ricadendo nelle competenze del commissario, costituisce

parte integrante del progetto presentato perché come si afferma sarebbe *"..indispensabile a limitare gli impatti correlati al trasporto dei materiali da abbancare.."* (si cita testualmente l'ord. 319 impugnata).

Ora, se programmazione e progettazione sono coordinamento e dimensionamento, dette attività ed esigenze sono del tutto ignorate dalla progettazione impugnata e non si vede come si possa plausibilmente pretendere di aggravare, oltre ogni ragionevole dimensione, la situazione del comune di Monteserchio e di quelli limitrofi, sol perché esiste una cava che si dice essere un'occasione di ricomposizione e che, invece, è stata deviata come pretesto per allocare un impianto che impegna un'area che è oltre tre volte maggiore della stessa cava, quando non solo la ricomposizione è già prevista nella relativa autorizzazione, via via che procede l'attività di cava, ed è, quindi, già in atto, ma, comunque, per rimanere tale, avrebbe dovuto comportare soltanto l'uso dei materiali di risulta dalla lavorazione dei rifiuti, per ripristinare lo status quo ante allo svolgimento dell'attività di cava esistente; ricomporre, cioè, la natura così come era prima delle opere di scavo e non invadere tre volte l'area di cava, come avverrà in concreto, alla luce di quanto in precedenza esposto.

Ricomposizione che, per di più, è del tutto fuori dalla realtà perché nel provvedimento che ha autorizzato la cava è prescritto che la ricomposizione avvenga via via che procede l'attività di cava.

III. Con riserva di ulteriori deduzioni e salvezza di motivi aggiunti, allorquando saranno depositati tutti gli atti del procedimento allo stato degli atti si deducono i seguenti

MOTIVI

**I.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 5 DELLA L. 225/92 -
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE -
VIOLAZIONE DEI LIMITI DEROGATORI CONSENTITI IN
CAPO AL COMMISSARIO DELEGATO IN VIRTU' DEI RECENTI
PRONUNCIAMENTI SUL PUNTO.**

I/I. In via preliminare rispetto alla disamina delle articolate contestazioni che saranno sollevate con riferimento al contenuto proprio dell'ordinanza n. 319/04 del Commissario Delegato va evidenziato come tanto il TAR Campania che il Consiglio di Stato sono reiteratamente intervenuti nella materia dei corretti limiti dell'esercizio e del potere derogatorio espletabili da parte del Commissario delegato.

Il Consiglio di Stato, V sez., con decisione del 13/12/02 n. 6280 ha avuto modo di chiarire. *"...è illegittima l'ordinanza 22/12/2000 n. 3100 emessa dal Ministro dell'Interno, nella qualità di delegato per il coordinamento della protezione civile, nella parte in cui ha attribuito al commissario per l'emergenza nella Regione Campania l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, essendo inadeguate le indicazioni in essa contenute circa le norme derogabili in concreto nell'esercizio dei poteri straordinari configurati nell'ordinanza stessa".*

Sempre il Consiglio di Stato con la medesima sentenza ha avuto modo di chiarire come: *"deve ritenersi illegittima una ordinanza di conferimento di poteri "extra ordinem" al Commissario delegato per l'emergenza (nella Regione Campania) qualora la stessa non individui adeguatamente le norme derogabili, i poteri attribuiti al Commissario e la durata del regime straordinario"* (Cons. St. V 13/11/2002 n. 6280), laddove nel caso di specie, come chiarito

nella seconda parte del presente motivo, lo stato di emergenza che interessa la Regione Campania ha oramai raggiunto la durata quasi decennale, durata che è evidentemente in contrasto con le specialità della figura del commissario e con l'attribuzione allo stesso di potere anche derogatori destinati, come nel caso di specie, a sconvolgere una realtà locale assolutamente avulsa dalle problematiche che il Commissario intende affrontare, individuando un'area da destinare a vera e propria mega-discarica nell'ambito di una delle province meno incidenti sulla produzione rifiuti dell'intero territorio regionale.

D'altro canto proprio con riferimento al corretto operato del Commissario Delegato e dei poteri derogatori allo stesso attribuiti il TAR Campania con decisione della I sezione 1/9/2003 n. 11274 ha avuto modo ulteriormente di chiarire:

"La previsione di derogabilità di talune norme dell'ordinamento giuridico, in astratto contemplata nelle ordinanze fondative dei poteri commissariali di emergenza, non opera ex se, ma postula la mediazione, ai fini dell'effettiva operatività in concreto della deroga, di una espressa e inequivoca statuizione puntuale che, di volta in volta, in relazione al singolo procedimento (o alla singola serie di procedimenti convergenti in una più ampia operazione amministrativa), chiarisca e precisi quali norme e in quali casi saranno o potranno essere derogate; espressa statuizione che dovrà tanto più obbedire i canoni di chiarezza ed inequivocità, onde essere legittima, quanto più la deroga incida profondamente sulle ordinarie "regole del gioco" dell'agire amministrativo, ovvero sulla normale disciplina ordinariamente vigente nello specifico settore amministrativo rispetto alla cui vigenza gli altri soggetti

dell'ordinamento nutrono un ragionevole e legittimo affidamento"
(TAR Campania Napoli I sez. 1/9/2003 n. 11274).

Ebbene, nel caso di specie, come articolatamente potrà evincersi nei motivi che seguono, sussistono non poche motivazioni ostative alla scelta della realizzazione presso il Comune di Montesarchio della discarica in oggetto, ad iniziare dal ricadere le predette aree in zona sottoposta a vincolo paesistico, ovvero in aree ex se non suscettibili di essere destinate ad ospitare discariche (o impianti assimilabili) per la evidente contrarietà di tali impianti rispetto ai valori di tutela del paesaggio a monte della inclusione delle predette aree nei piani paesistici locali.

I.II Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale è pervenuta ad analoghe conclusioni in ordine alla non correttezza dell'utilizzo ai fini dello smaltimento rifiuti di aree che presentano una rilevanza ambientale (si vedano ad esempio le sentenze della Corte Costituzionale n. 175/76 e n. 1031/88 in ordine alla istituzione di parchi nazionali) ad ulteriore conferma della forzatura dell'ordinanza n.319 per la parte in cui va ad interessare delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, geomorfologici, idrici etc...

E che l'area interessata dall'intervento sia interessata da vincoli lo si desume dallo stesso provvedimento impugnato laddove riporta l'elaborato di sintesi del progetto esecutivo che, con riferimento all'inquadramento generale, fa riferimento all'esistenza di vincoli (elaborato P3.B - n. 28) e dell'incidenza del Piano territoriale paesistico (elaborato A3.B - n. 07).

In definitiva sussistono a monte dei limiti dell'intervento derogatorio posto in essere dal Commissario Delegato, limiti che trovano ulteriore conferma nella durata non giustificata dello stato

di emergenza, con la conseguente illegittimità di una potestà derogatoria esercitata senza un limite temporale certo, a garanzia della posizione dei soggetti destinatari delle ordinanze commissariali.

I.III Le considerazioni che precedono fondano in limine litis la censurata violazione degli artt. 2 e 5 della l. 225/92 per insussistenza dello stato di emergenza e quindi impossibilità di operare in deroga all'ordinamento vigente come autorizzato in detta norma perché non esiste alcuna emergenza, bensì uno stato di fatto che si protrae da 10 anni, consistente in una gestione del problema dei rifiuti sostanzialmente manchevole della relativa programmazione.

Per di più, nella specie, non si tratta di rifiuti prodotti dalle comunità e da smaltire di urgenza per evitare accumuli pregiudizievoli, ma si tratta di sistemazione di sottoprodotti della lavorazione dei rifiuti, che avrebbe dovuto avvenire secondo un programma coevo a quello della lavorazione dei rifiuti via via trattati, con conseguenti sottoprodotti, mentre, invece, ci si trova in presenza di una invasione di territorio contraria a tutte le norme che regolano l'uso del territorio ed imposta in base a discipline derogatorie di cui non ricorrono i presupposti.

Non sono neppure rispettati gli ambiti provinciali fissati dal D.Leg.vo 22/1997 per la distribuzione dei rifiuti che dall'intera regione potrebbero essere ammassati in Montesarchio aggravando a dismisura anche le spese di trasporto.

In realtà i poteri di emergenza, risalendo al 1994 il relativo conferimento, non possono più ritenersi efficaci nascendo e vivendo con il limite intrinseco di una ragionevole temporaneità. Senza dire che l'elemento tempo ha assunto rilevanza

condizionante della validità degli atti già a seguito dell'entrata in vigore della l. 241/90 artt.1 e ss. specialmente per quanto obbligano le amministrazioni a determinare i tempi entro i quali debbono svolgere la relativa funzione.

E proprio con riguardo alla c.d. emergenza rifiuti il Consiglio di Stato ha stigmatizzato l'abnorme durata dell'emergenza (Sez. VI, 13/11/02 n. 6280 e 13.12.02 n. 6809).

Ne consegue che l'emergenza non può attualmente giustificare l'esercizio di poteri derogatori, tanto meno alle norme speciali sul trattamento e sulla distribuzione territoriale dei rifiuti poste dalla legge.

Ed ancora più recentemente è stata, con sentenza della VI sezione, 7472 del 16 novembre 2004, ribadita la necessità di rispettare i principi generali dell'ordinamento che nelle zone protette ne impongono per quanto possibile la conservazione integrale, precisando altresì che l'impianto della discarica in zona protetta deve essere intesa come extrema ratio, perseguibile solo dopo aver esperito tutte le indagini ed i tentativi possibili per evitare tale alterazione dell'ambiente protetto.

Ma nella specie oltre alla carenze istruttorie adeguatamente evidenziate in questa sede non si è neppure rispettato il criterio legale dell'ambito provinciale per la collocazione delle discariche e si è indebitamente omessa anche la valutazione di impatto ambientale, come in prosieguo chiarito.

I.IV Le considerazioni esposte nel presente motivo attengono, in particolare, alle deroghe - mai autorizzate, a quanto è dato sapere - attuate da parte del Commissario per l'Emergenza Rifiuti alle previsioni di cui al PTP del Taburno, al Piano dell'Autorità di Bacino (con riferimento alle aree in esso ricadenti e alla oggettiva

utilizzabilità delle stesse rispetto all'intervento che si vuole eseguire), alle stesse previsioni del PRG del comune di Montesarchio, ed a tutte le altre previsioni locali e generali indicate tanto nel secondo motivo (in maniera sintetica) quanto, più articolatamente, nei successivi motivi.

In relazione a tutte tali previsioni va censurato l'operato del Commissario per la parte in cui quest'ultimo ha disatteso completamente i vincoli di zona, ancorché mai autorizzato ad operare in deroga a tali previsioni, e con l'ulteriore considerazione che quand'anche tale autorizzazione fosse stata concessa al commissario ad ogni buon conto quest'ultima sarebbe in evidente contrasto con i principi tutti delineati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale nel presente motivo in quanto altro è consentire una limitata derogabilità di alcune specifiche previsioni per sopperire all'emergenza, altro è consentire la indiscriminata disapplicazione di ogni previsione normativa (vedi previsioni paesistiche, ambientali tout court, di destinazione urbanistica, sanitarie, specifiche per quanto attiene alla realizzabilità di discariche etc.) sulla scorta di uno stato di emergenza che tale non è, alla luce di quanto chiarito in precedenza e, più articolatamente, nelle pagine che seguono.

Con l'ulteriore considerazione della necessità di una adeguata motivazione di supporto di tali impugnati poteri straordinari, motivazione che non è dato rinvenire nella ordinanza 319/2004 che, quale provvedimento evidentemente lesivo della posizione delle comunità locali interessate dalla discarica, avrebbe dovuto articolatamente enunciare l'effettiva portata dell'azione commissariale che, ad ogni buon conto, non può non essere circoscritta da limiti fisiologici, limiti che nel caso di specie sono

evidentemente stati superati, come articolatamente esposto ne comprovato nei motivi che seguono.

Proprio con riferimento alla palese violazione da parte del commissario per l'Emergenza Rifiuti di tutta una serie di previsione di vincoli a tutela delle aree interessate dalla discarica ed a titolo (per certi versi) di sintesi di quanto esposto nei motivi da tre a seguire si deduce:

II. VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.T.T. VIGENTE E DEI LIMITI DI CUI AL PIANO D'AMBITO. CARENZA DI APPOSITA APPORVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA E INATTUALITA' DEL PROGETTO DEL 2004 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 20 e 14 NORME DI ATTUAZIONE P.T.T. - VIOLAZIONE DELL'ART. 142 D.Lgs. 42/04 - VIOALZIONE DEGLIA RTT: 8 E 10 DEL D.Lgs. 36 DEL 10/1/2003 - SVIAMENTO E TRAVALICAMENTO DEI POTERI RIMESSI AL COMMISSARIO DELEGATO COSI' COME CHIARITI NEL PRIMO MOTIVO -

II.I Come anticipato il presente motivo valga a sintetizzare alcune contestazioni, articolatamente sviluppate in prosieguo, in ordine alle quali si dovrà necessariamente soffermarsi in sede di motivi aggiunti, all'esito dell'esibizione da parte dei convenuti di tutta la documentazione a valle dell'ordinanza, con particolare riferimento al progetto predisposto dalla Fibe ed approvato dalla struttura commissariale.

Le considerazioni che seguono sono frutto di informazioni acquisite per le vie brevi, anche all'esito dei reiterati incontri tra i rappresentanti del Commissario straordinario e gli esponenti delle comunità locali avutisi in Prefettura di Benevento negli ultimi convulsi giorni, incontri (che da notizia di stampa) avrebbero

portato anche ad un parziale ridimensionamento dell'intervento progettuale, o meglio, della portata e dell'ampiezza della discarica. La sommarietà allo stato di tali informazioni trova ulteriore giustificazione della mancata reale partecipazione delle autorità locali al procedimento concluso con in provvedimenti impugnati, vizio questo che verrà articolatamente sviluppato nei motivi che seguono.

II.II Ebbene la prima circostanza che va evidenziata attiene alla impostazione del progetto esecutivo per la costruzione di una discarica controllata in località Tora del Comune di Montesarchio progetto che risulta redatto, come chiaramente evincibile alla pag. 2 dell'ordinanza 319/04, nell'ottobre 99 e aggiornato nel dicembre 1999.

E' di immediata percezione la non attualità di tale progetto che addirittura risale ad oltre 5 anni dalla compiuta attuazione dello stesso.

Vero è che la medesima ordinanza 319 dà atto che con ordinanza commissariale 264/03 è stato dato incarico ad una rielaborazione del progetto esecutivo ma è altrettanto vero che il medesimo progetto avrebbe dovuto essere nuovamente riapprovato dalla commissione tecnica istituita presso la Prefettura di Napoli che aveva licenziato la prima versione del progetto, laddove nel caso di specie non vi è un'approvazione del progetto bensì, semplicemente, un parere favorevole adottato da un successivo e non ben identificato comitato tecnico istituito con ordinanza 123/04 e, pertanto, evidentemente diverso dalla commissione tecnica che originariamente aveva redatto il progetto.

Tale scollamento tra la prima e la seconda fase non può non assumere rilievo all'attualità in quanto sussistono tutta una serie

di elementi di cui sia il progetto del 1999 che quello del 2004 risultano carenti, a cominciare dal parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici (sia regionali che centrali)

Sul punto si potrà essere precisi all'esito dell'acquisizione documentale; da informazioni assunte per le vie brevi non risulta comunque che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici abbia espresso il proprio parere nell'anno 1999 (né i termini di tale parere); peraltro quant'anche tale parere fosse stato reso ad ogni buon conto la avvenuta rielaborazione del progetto, risalente al novembre 2004, avrebbe necessitato un nuovo parere della Soprintendenza (e della stessa Regione Campania in virtù della modifica del titolo V della costituzione delle connesse competenze in ambito ambientale rimesse all'autorità regionale), parere di cui non vi è traccia nella ordinanza adottata.

II.III La necessità di una verifica ambientale paesaggistica trova peraltro conforto nelle previsioni del P.T.P. vigente dal momento che - a quanto risulta - il progetto violerebbe la distanza di 80 mt. dal torrente Candiano, distanza espressamente prevista dall'art. 9 delle N.T.A. del P.T.P. vigente.

Ancora sotto un profilo locale si avrà modo di censurare e verificare in concreto (nell'ambito della richiesta CTU) la violazione dell'art.7 delle N.T.A. del Piano di Autorità di Bacino che include l'area investita dal progetto tra quelle a rischio di frana, vietando l'impianto di depositi e/o discariche.

Sempre con riferimento al P.T.P. si avrà modo di chiarire in prosieguo che il progetto esecutivo della Fibe e più correttamente la localizzazione della discarica comprende un area qualificata CIP

(conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare del P.T.P. dell'ambito del Massiccio del Taburno) in cui le norme di attuazione vietano espressamente la realizzazione di impianti di discarica.

II.IV Ancora la perimetrazione ove è ubicata l'intervento comprende un'area ad elevato rischio di frana, come espressamente previsto dal Piano straordinario approvato dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno.

Anche sotto tale profilo la franosità della zona evidenzia, chiaramente, la carenza dei requisiti strutturali necessari per un intervento evidentemente invasivo, alla luce delle previsioni dell'ordinanza impugnata e della stessa ampiezza dell'area da destinare a discarica.

Tanto fermo restando che le previsioni del P.T.P. di riferimento vietano espressamente un intervento quale quello proposto dal Commissario Straordinario con la conseguente illegittimità dell'ordinanza 319/2004, anche sulla scorta di principi di limitazione dei poteri commissariali correttamente individuati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale richiamata nel primo motivo.

II.V.- Proprio con riferimento alle previsioni del PTP si avrà modo di chiarire nei motivi che seguono un dato di assoluto rilievo che vale in questa sede evidenziare in limine litis.

Ebbene, parte dell'area interessata dalla discarica ricade in zona RAC (zona di riqualificazione aree di cava) e altra parte in zona CIP (conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare) aree nelle quali non è consentita la realizzazione di discariche bensì semplicemente attività di bonifica e recupero ambientale e paesistico compatibili con il carattere e la vocazione

specifica della zona (ovvero vocazione scientifico/tecnologica produttiva, turistico, ricettive, culturali ecc.).

Ne deriva come tale destinazione paesaggistica sia in evidente contrasto con l'intervento che il Commissario intende attuare.

II.VI.- Ancora si avrà modo di comprovare per tabulas, fatte salve le indagini istruttorie da parte dell'adito TAR la circostanza che l'area interessata oltre che a ricadere nei citati vincoli del PTP è ubicata altresì entro il limite della fascia di rispetto di 150 mt. dal torrente Lacciano soggetto a vincolo ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04, e che non risultano acquisiti i pareri né della Commissione Edilizia Integrata di cui all'art.10 L. 10/82 nella della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Caserta e conseguentemente non è stata rilasciata autorizzazione ambientale da parte del Comune di Montesarchio.

II.VII.- Ancora nei motivi esposti in prosieguo si avrà modo di chiarire che l'area ove è destinata la discarica sia individuata a rischio frane R/4 in virtù di apposita determina dell'Autorità di Bacino Autorità che, non ha rilasciato alcun parere favorevole alla realizzazione della discarica (anche perché probabilmente alcun parere è stato alla stessa chiesto dal Commissario per l'Emergenza Rifiuti).

II.VIII.- Ancora l'area ricade nel PRG del Comune di Montesarchio, parte in zona D/3 zona produttiva per l'attività estrattiva e parte in zona E/2 zona agricola di salvaguardia, e in tali zone non sono consentiti gli interventi che il Commissario per l'Emergenza Rifiuti intende realizzare così come evincibile dagli artt. 23 e 25 delle norme tecniche di attuazione dal PRG, norme che sono state disattese dall'Autorità Commissariale anche in questo caso procedendo ad una applicazione indiscriminata e

pertanto illegittima e sviata dei poteri allo stesso conferiti per porre rimedio all'emergenza rifiuti (fermo restando che neppure di emergenza reale può parlarsi atteso il lungo protrarsi di tale situazione di sostanziale stallo come chiarito in parte narrativa e nella seconda parte dei motivi di ricorso).

II.IX.- Ancora si avrà modo di chiarire e verificare in concreto secondo le indagini istruttorie secondo l'Ecc.mo TAR che vorrà effettuare ai fini della piena tutela della collettività di riferimento di cui il Comune di Ceppaloni è portatore degli interessi diffusi in uno ad altri Comuni della Valle Caudina anch'essi ricorrenti innanzi al TAR Campania - che il centro abitato di Tufara (frazione di Ceppaloni) dista appena 50 mt. dal sito della discarica, con evidenti profili di verifica oltre che ambientale e sotto il profilo igienico - sanitario dell'intervento che il Commissario intende porre in essere.

E di tali verifiche - segnatamente di quelle della compatibilità sotto il profilo igienico-sanitario con un abitato distante a poche decine di metri dalla discarica - alcuna traccia è dato rinvenire nella sintetica ordinanza commissariale fatte salve le ulteriori considerazioni che potranno effettuarsi all'esito della esibizione da parte avversa di tutti gli atti del procedimento.

II.-X.- Da ultimo il progetto della discarica nei limiti della conoscenza dello stesso non rispetta le previsioni di cui agli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 36/03 di attuazione della direttiva CEE 1999/31. Gli articoli in parola delineano numerose condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle discariche tra cui a titolo esemplificativo l'onere del richiedente di eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sottostanti così come previsto dal co. G) dell'art. 9.

Ancora l'art. 10 individua tutta una serie di indicazioni che necessariamente l'autorizzazione alla realizzazione della discarica deve contenere non ultima la indicazione relative alle garanzie finanziarie e alle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui non vi è alcuna traccia nell'ordinanza adottata dal Commissari per l'Emergenza Rifiuti.

Da ultimo il co. 6 dell'art. 10 prevede la Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del predetto decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative all'emissioni in atmosfera scarichi idrici e prelievo delle acque laddove non risulta acquisito alcun parere dal parte della Regione in ordine a tale circostanza.

Le considerazioni che precedono schematicamente riassunte saranno in parte riesaminate nei motivi che seguono.

In questa prima fase valgono ad evidenziare la sussistenza di numerosissimi profili di illegittimità della ordinanza impugnata fermo restando quanto ulteriormente sarà dedotto all'esito dell'esame della documentazione tecnica di cui si chiede l'acquisizione da parte del TAR ovvero l'esibizione da parte dell'Avvocatura dello Stato.

III. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE IN PARTICOLARE, QUANTO ALLA PERIMETRAZIONE ED AI CONTENUTI DEL PROGETTO ED A QUANTO SI E' POTUTO APPRENDERE DALLA RELATIVA ESECUZIONE.

III/I Si è precisato in narrativa che l'area interessata dal progetto è all'incirca tripla dell'area della cava esistente.

In questo senso l'intero intervento e la qualificazione "come ricomposizione morfologica" che se ne fa nel provvedimento impugnato avendo riguardo alla cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio "*con utilizzo della FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR*", è completamente deviata, avulsa dei fatti ed illegittima, specialmente laddove parla di ricomposizione di cava in attività: attività che non investe affatto l'area del progetto, ma soltanto, come si desume dall'autorizzazione riportata in narrativa, una superficie di mq 79.000, contro una superficie di 230.000 mq investita dal progetto.

E questo è un travisamento dei fatti che, a prescindere da ogni diritto speciale posto con norme di esenzione o richiamo a situazioni di necessità, vizia insanabilmente il provvedimento impugnato perché gli stessi provvedimenti derogatori presuppongono una delimitazione territoriale che è poi indispensabile specificazione del loro oggetto e che, del resto, era stata espressa nel provvedimento parlando di ricomposizione morfologica della cava in esercizio in località Tora - mentre poi, nel progetto approvato, si è investita una superficie pressochè tripla di quella della cava in esercizio.

Vi è qui il vizio evidente della funzione amministrativa nello stesso momento in cui approva il progetto, perché avvalendosi di poteri derogatori e dichiarando che si tratterebbe di ricomporre l'ambiente di una cava in esercizio, si investe un'area tripla con una eccedenza quantitativa di tale dimensione che impedisce di riconoscere, in concreto, il contenuto della dichiarazione di ricomposizione ambientale di cava in esercizio.

Dunque, travisamento dei fatti, presupposto erroneo e chiaro sviamento, essendosi deformati i fatti per potersi avvalere dei poteri diretti a realizzare l'intervento sotto forma di ricomposizione morfologica che non c'è.

III/II. Dagli atti esaminati si evidenzia che per le caratteristiche costruttive e di preparazione del sito, per quelle dei manufatti a realizzarsi, per il tipo stesso di studio redatto, per le misure di prevenzione e di controllo, il progetto non attiene affatto alla simulata ricomposizione morfologica, bensì alla progettazione di una vera e propria discarica a cielo aperto.

E ciò tanto più perché, nel frattempo, si sta provvedendo all'asporto di rilevantissime quantità di argilla, il che non significa ricomporre morfologicamente la cava ma creare volumi liberi per una discarica a cielo aperto, tanto più che si è investita anche l'area agricola latitante la cava in esercizio, compromettendo anche la continuità della viabilità comunale, in particolare della via Fievo che ormai più non adempie alla sua funzione di collegamento tra i vari poderi.

III/III Va ancora precisato che nel progetto manca una descrizione dei criteri progettuali della ricomposizione morfologica in quanto gli atti finora conosciuti non riportano i criteri essenziali di ricomposizione, nel senso che questa non dovrebbe semplicemente considerarsi una operazione tecnica ma una serie di attività la cui finalizzazione è frutto di scelte specifiche attinenti alla condizione finale in confronto con l'originario ambiente geomorfologico.

La mancanza di una attenta analisi territoriale (le descrizioni geomorfologiche fornite sono assolutamente insufficienti per

un'analisi del genere) non consente di effettuare nessuna reale scelta di ripristino.

In effetti l'unica determinazione è quella di una colmata (pag. 24 relazione generale) secondo un prisma regolare ben lontano da quelle che sono le originarie configurazioni morfologiche collinari caratteristiche dell'area.

Inoltre, nel progetto non vengono chiariti gli aspetti relativi alle problematiche tecniche, a carattere geologico-tecnico ma neanche logistico (es. movimentazioni mezzi) di coesistenza delle due attività, da una parte, di estrazione (a quanto si è potuto comprendere) di circa 1.800.000 metri cubi di materiale argilloso, e, dall'altra, di contestuale conferimento dei materiali Fos e sovalli - nell'invaso.

III.IV Il difetto di istruttoria di cui in epigrafe risulta confermato da una serie di carenze progettuali.

In particolare mancano cartografie in scala adeguata ed in quote assolute che chiariscano in modo appropriato le attuali situazioni topografiche e quelle di progetto, durante e dopo il termine dei lavori anche in riferimento alle particelle catastali interessate nonché ai vincoli esistenti.

Risultano inoltre assolutamente inadeguati gli approfondimenti a carattere geomorfologico e di paesaggio, che dovrebbero costituire elemento portante nella ricomposizione ambientale, specie in zona vincolata e franosa, ammesso e non concesso che l'intervento progettato sia ammissibile.

Ancora esistono manifeste incongruenze tra quanto detto relativamente alla assenza di eventi di frana e quanto riportato sia nella relazione stessa, sia dalla Autorità di Bacino che riconosce per l'area significativi elementi di franosità.

Ed inoltre non è chiarito il necessario modello geologico-tecnico rispetto al tipo di franosità, al fine della realizzazione delle prescritte verifiche di stabilità.

In effetti queste sono relative, esclusivamente, al fronte di scavo, tanto che si descrivono solo parametri caratteristici per i materiali argillosi e non si prendono in considerazione le condizioni finali del rimodellamento né, tanto meno, quelle in fase di lavorazione, con i materiali da smaltire.

Infine la relazione idrogeologica perviene alla definizione, attraverso un'analisi sommaria di una intensità pluviometrica di tipo giornaliero, assolutamente insufficiente per le valutazioni dei comportamenti idrogeologici degli ammassi e i contorni, nonché

sui possibili quantitativi prevedibili di infiltrazione e percolazione negli ammassi di invaso.

Difatti la relazione geologica fa riferimento esclusivamente ad una zona di cava dimessa senza prendere in considerazione gli aspetti tecnici inerenti alla ulteriore coltivazione prevista, nonché alle condizioni morfologiche e tecniche previste durante ed al termine delle operazioni di scavo.

Né si è integrata la progettazione nonostante le specifiche richieste di integrazione del Comitato Tecnico, che ha esaminato il progetto chiedendo varie aggiunte importanti relative anche allo stato della cose.

III.V Sussiste in definitiva una errata percezione dei fatti e pretestuosità delle ragioni addotte comprovate dalla circostanza che essendo la strada statale n. 7 l'unica strada di accesso al sito, la necessità dello svincolo risulta giustificata dal fatto che si prevedono numerosi automezzi provenienti dall'area casertana napoletana; e ciò dà ulteriore conferma sulla natura dell'intero progetto che sicuramente non può essere ritenuto a livello provinciale, come vorrebbe il decreto Ronchi (infra motivi X e XI), bensì a livello regionale.

Lo svincolo in questione presenta caratteristiche progettuali che lo rendono pericoloso ed inadeguato allo scopo per cui è destinato; trattasi di una svincolo a raso, che è un ibrido tra una rotativa ed un classico incrocio a T, che oltre a presentare caratteristiche geometriche insufficienti per i mezzi pesanti interessati dal trasporto oggetto di studio, crea pericolose interferenze con la viabilità primaria, allorquando gli stessi mezzi, provenienti da Caserta, si apprestano ad invertire la propria direzione di marcia per raggiungere l'area di scarico.

Ancora va sottolineato che nella progettazione dello svincolo non è stata affrontata la delicata questione riguardante gli automezzi provenienti dall'area di beneventana che, dopo aver scaricato i materiali nell'area di cava, avranno la necessità di reimmettersi sulla corsia opposta della SS7 per ritornare alle zone di provenienza, lasciando agli autisti dei camion quale unica possibilità quella di tentare una rischiosa, e proibita, inversione di marcia laddove termina la barriera di separazione stradale oppure all'incrocio semaforico dopo un ulteriore percorso di due chilometri.

Il che dimostra che lo svincolo progettato nel Comune di San Martino Valle Caudina non solo non risolve i problemi di raggiungibilità del sito, bensì li aggrava notevolmente.

Al di là delle considerazioni di merito sul contenuto del progetto è opportuno evidenziare ulteriori palesi violazioni procedurali in cui è incorso il Comm. Delegato nella impugnata ordinanza.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 5 CO. V L. 225/92 E DELL'O.P.C.M. 3345/04, NONCHE' DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 85/337, DELL'ART. 6 L. 349/86, DELL'ART. 1 D.P.C.M. 337/88 E DELL'ART. 1 CO. 3 ALLEGATO A DPR 12/4/96.

Nessuna norma autorizzava il commissario a prescindere dalla valutazione di impatto ambientale che, nella specie, manca, nonostante non vi sia alcun provvedimento che autorizzi la deroga a detta valutazione di impatto ambientale, deroga che non si legge né nell'art.5 OPCM 3345/04, né nelle precedenti ordinanze; valutazione di impatto ambientale richiesta dalla direttiva 85/337 e dall'art. 6 L. 349/86 e da tutte le norme rubricate.

In tal senso si è già pronunciato il Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza 28/5/04 n. 3451 secondo cui : *"il DPR 12/4/96 in quanto inserito nel procedimento di attuazione della direttiva 85/337 che contempla all'allegato 2 gli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, non tossici e nocivi è provvisto di una efficacia precettiva particolare, generalmente estranea agli atti della stessa specie, quanto meno con riguardo alla scelta irreversibile di sottoporre a valutazione sotto il profilo ambientale tutti gli atti di cui al medesimo allegato 2. Ne consegue che la omissione di impatto ambientale, quanto meno nella limitata forma di cui all'art.6 del DPR dal procedimento autorizzativo dell'impianto condotto dall'Autorità amministrativa competente vizia irrimediabilmente il provvedimento finale"*.

Ne deriva la evidente violazione dell'art.6 della L.349/86, in esecuzione della quale previsione, sono stati adottati il dpcm 377/88 e il d.p.r. 12.4.96 il cui art. 1 comma 3 (allegato A) espressamente ha previsto che gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi (lett. l, m, o) debbano essere sottoposto a V.I.A.

Segue la palese violazione alle norme sull'ambiente perché il progetto de quo è stato adottato senza la preventiva VIA, che non era in alcun modo derogabile dal commissario straordinario.

IV.bis STESSE VIOLAZIONI DEL MOTIVO CHE PRECEDE, NONCHE' DELLA DIRETTIVA DEL P.C.M. 22/10/04 IN G.U. 298/04 ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NEL D.P.C.M. 23/12/04 DI ULTERIORE PROROGA ALLO STATO DI EMERGENZA, avendo il Presidente del Consiglio disposto che le ordinanze di protezione civile non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, e si è già detto

che l'allegato 2 alla direttiva 85/337 espressamente prevede che gli impianti di eliminazione di rifiuti industriali e domestici sono sottoposti a VIA .

V. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE, IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 4 E 7 L. 241/90. VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DEI COMUNI EX ART. 118 COST. COME MODIFICATO DALL'ART.4 LEGGE COST.LE 3/2001 E DELL'OPCM 30/3/04 n. 3345.

V/I. In primo luogo va precisato che il Comune di Montesarchio non è stato invitato a partecipare al procedimento; in secondo luogo non si è costituita l'apposita Consulta ex OPCM 30/3/04; da ultimo neppure i comuni limitrofi (tra cui il ricorrente Comune di Ceppaloni) sono stati interessati.

Tutto ciò quando si trattava di sversamento di rifiuti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti solidi e quando mentre si dichiarava di procedere ad una ricomposizione ambientale in realtà si invadeva un'ampia zona del territorio del Comune di Montesarchio, nonché le strade di accesso, con chiara compromissione dell'ambiente.

Da notare che nella parte conclusiva della sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato 28 maggio 2004 n. 3451, si legge: *"non poteva essere ignorato d'altra parte almeno nell'ottica di interpretazione di buona fede della normativa di settore che l'art. 7, co. 1° L. 241/90 offre un canone interpretativo generale che impone di coinvolgere nel procedimento oltre i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento produce effetti, anche quelli facilmente individuabili che potrebbero riceverne pregiudizio"*.

E nella specie il pregiudizio per i Comuni incisi dall'intervento territoriale è evidente, specialmente per il Comune di Montesarchio, che si vede operato da un intervento mai

autorizzato per 230.000 mq; egualmente per il confinante comune di S. Martino Valle Caudina, appartenente alla diversa provincia di Avellino, che vede realizzare sul suo territorio lo svincolo viario compreso nel progetto di discarica qui impugnato.

Svincolo previsto in modo da determinare grave pericolo per la circolazione immettendosi in strada già pericolosa ed insufficiente al traffico attuale.

Va, infine, ricordata la segnalazione della Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente del 20.12.99 che ricorda al Governo ed al Commissario che *"..secondo il disposto dell'ordinanza 25.2.99 n. 2948 la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti deve essere verificata con la collaborazione dei Comuni interessati.."*. In claris non fit intepetratio.

VI ULTERIORE VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PTP VIGENTE E DEI LIMITI DI CUI AL PIANO D'AMBITO. MANCATO RISPETTO DELLE PREVISIONE PROGETTUALI.

La violazione della regola della partecipazione degli enti locali ha determinato, anche per difetto di informazione, gli ulteriori vizi che seguono:

VI.a Violazione del P.R.G. del Comune di Montesarchio approvato con DP 30.3.96 dell'8.10.2003 per la zona V1 in Burc n. 52 del 10.11.2003 che per la zona V4 incisa dal progetto prevede zona di rispetto ferroviaria che secondo la L. 753/1980 comporta una distanza di trenta metri che non si riscontra negli elaborati progettuali in particolare con riferimento alla delimitazione sul catastale.

VI.b Inoltre, la trasformazione della cava in discarica comporta altresì l'eliminazione della strada comunale Via Fievo collegata con la Via Tora alterando la viabilità esistente comunale perché non

potrà essere conservato il tratto della Via Fievo che costeggia la cava in esercizio.

VI.c Violazione dell'art. 7 N.T.A. del piano dell'Autorità di bacino che nella tavola VIII include l'area investita dal progetto tra le aree a rischio di frana vietando l'impianto di depositi e/o discariche.

VI.d Violazione della distanza di 80 metri delle opere progettate dal Torrente Candiano dal quale è prescritta una distanza di 80 metri dall'art. 9 delle N.T.A. del P.T.P. vigente.

VI.e Diffformità tra i lavori in corso ed il progetto Fibe approvato dal Commissario di Governo con l'ordinanza 319/04, che consente l'inizio dei lavori solo nel lotto 1 ed in tal senso il Comune di Montesarchio ha inoltrato denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento anche perché è stata indebitamente investita l'area collinare alberata latitante alla cava in esercizio (cfr. al capo c) del dispositivo dell'ordinanza 3.09.2004) mentre i lavori avrebbero dovuti essere limitati al lotto 1 e cioè alla sola parte nord della cava in esercizio.

VI.f Contrasto tra i grafici progettuali e la relazione generale del progetto Fibe in quanto nei grafici si riportano vincoli ambientali e di frane che si negano invece nella relazione che si dicono osservate nel verbale del 6 dicembre 2004 Comitato tecnico che beneficia il progetto di un immotivato crisma di regolarità.

VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', essendosi concentrata nel territorio del comune ricorrente, e con il pretesto della ricomposizione morfologica, una quantità enorme di rifiuti, non altrimenti metabolizzabili perché già derivanti dalla lavorazione di rifiuti secchi ed umidi, senza eliminazione del materiale riciclabile, con invasione di una zona addirittura

garantita da vincoli paesistici e di difesa del suolo e, quindi, ben significativa dal punto di vista della conformazione dell'ambiente. Dimensione abnorme dell'intervento - riempimento de 23 ettari con milioni di metri cubi di rifiuti - che spiega anche che si sia voluto evitare la valutazione di impatto ambientale che nella specie avrebbe posto notevoli problemi non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo, dovuti alle grandissime dimensioni dell'impianto ed alla fictio della decisione di ricomposizione ambientale rispetto alla concreta incidenza dell'intervento sul territorio.

Si richiama l'attenzione proprio sulla violazione del principio di proporzionalità che condiziona qualunque funzione pubblica, anche se di natura derogatoria, perché il proporzionamento che l'intervento ha rispetto all'ambiente in cui esso incide, è in realtà una questione vitale perché si tratta di conservare con adeguato rispetto delle dimensioni, le possibilità di continuazione di vita nell'ambiente.

E nella specie la più piccola delle Province Campane che produce solo il 4% dei rifiuti della Regione, nonostante il criterio legale di programmazione dello smaltimento dei rifiuti per ambiti provinciali dovrebbe disporsi ad assorbire Fos e Sovvalli dell'intero territorio regionale.

VIII. VIOLAZIONE DELL'ART. 15 L. 31/10/03 N. 306 che prevede: *"In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non*

altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 5 L. 24/2/92 n. 225".

Ebbene nel caso che occupa appare evidente che non ci si trova in presenza né di calamità né di emergenza talmente urgente da non consentire la valutazione di impatto ambientale, visto che qui si tratta di sistemare i rifiuti già trattati dalla lavorazione e di procedura fortemente datata, come si vede dalle stesse premesse del provvedimento impugnato.

D'altronde, lo stesso art. 15 non contiene una esenzione assoluta dalla valutazione di impatto ambientale perché nel secondo comma prescrive quanto segue: *"Nei casi previsti dal comma 1 i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti: a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte; b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa; c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini; d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i Beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa".*

In ogni caso, è mancata anche questa procedura prevista dal secondo comma che potremmo dire in certo senso sussidiaria e bisogna insistere nella gravità dell'omissione perché si tratta di rifiuti inquinanti, in quanto sono rifiuti che derivano dal

trattamento di altri rifiuti che non si sono potuti utilizzare né metabolizzare.

IX. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO E TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DELLE NORME DI PIANO DI CUI SI DICE IN PARTE MOTIVA.

Nel verbale n.18 del 6/12/04 del comitato tecnico istituito dal Commissario di Governo e precisamente nel documento istruttorio relativo al progetto esecutivo, quanto alla situazione urbanistica e paesistica alla pag. 6, n. 6 si legge: *"idoneità del progetto rispetto a vincoli urbanistici territoriali, archeologici ed ambientali il progetto presenta un adeguato inquadramento territoriale dell'area di intervento. Si rileva che la distanza dal centro abitato di Tufara è di 300 metri nel lotto identificato nel progetto al nr. 3"*.

A parte che dalla mera affermazione che si è riportata, non è dato di intendere quale esame sia stato condotto in merito alla situazione urbanistica, paesaggistica, ecc dal comitato tecnico, che pure ha sottoscritto detto verbale, ma la realtà è che la situazione è del tutto diversa, perché in realtà l'effettiva distanza dell'area di intervento dal centro abitato risulta essere di soli mt. 50 (v.Tav. IT 04 del progetto Fibe) come emerge incontestabilmente dal citato grafico il quale da prova che la distanza di 300 mt. è stata calcolata arbitrariamente prendendo come riferimento non già l'abitato più vicino piuttosto parte dell'abitato notevolmente più distante.

Il che la dice lunga sull'intento manifestatamene deviato che si intende perseguire con i provvedimenti impugnati.

Inoltre non solo nel progetto di intervento denominato di ricomposizione morfologica della cava in attività nella località Tora si delimita un'area di 230.000 mq come già detto, mentre la cava

in esercizio è di soli 79.000 mq, ma la stessa cava è anche soggetta secondo il decreto autorizzatorio che si esibisce - a graduale ricomposizione via via che procede l'attività di cava, sicchè non vi è spazio per ulteriori operazioni di ricomposizione; ma, fermo tutto ciò, si deve osservare ancora che:

a) il progetto esecutivo redatto dalla Fibe nel novembre 2004 riporta errori e contraddizioni ed è in contrasto con le norme vigenti, perché la perimetrazione della cava nel progetto della Fibe comprende un'area CIP "*conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare*" del Piano Territoriale Paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno approvato con DM 30/9/96 e pubblicato sulla GU 251 del 25/10/96 le cui norme di attuazione vietano espressamente l'apertura di nuove cave e la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani mentre nella relazione generale allegata al progetto della Fibe si cita solo l'area RAC "*riqualificazione aree di cava*" e non l'area CIP anch'essa interessata con relativo divieto;

b) la suddetta perimetrazione comprende un'area di attenzione con beni a rischio come riportato nella carta delle aree a rischio di frana molto elevato del Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto recente individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio di frana) approvato, ai sensi del DL 13/5/99 n. 132, convertito con modifiche ed integrazioni, dalla L. 13/7/99 n. 226, secondo la deliberazione dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, del 27/10/99 pubblicata sulla GU n. 275 del 23/11/99. In detta deliberazione si vieta espressamente di impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili. E ciò appunto per la franosità della zona, mentre nella

relazione generale allegata al progetto della Fibe si dichiara che l'area della cava non rientra tra le aree considerate a rischio idrogeologico. Per una migliore lettura si veda la carta delle aree a rischio di frana molto elevato allegata al PRG vigente in scala 1 a 5000. I suddetti contrasti sono rilevabili nell'elaborato ottenuto dalla sovrapposizione della perimetrazione della cava nel progetto della Fibe con gli atti doc. 5 e doc. 8.

c) si legge a pag. 3 dell'interpellanza urgente all'on. Barbieri che il progetto della Fibe è stato esaminato da un comitato tecnico che ha espresso parere favorevole a seguito di un approfondito esame della compatibilità dell'intervento, accertando che non esistessero eventuali vincoli ambientali nell'area interessata. Come mai non è stata evidenziata l'incompatibilità? Ma tutto ciò è in manifesto contrasto con quanto or ora documentato.

d) il parere del 21/12/99 espresso dalla Soprintendenza e citato nell'interpellanza si riferisce ad un progetto diverso e precedente tanto è vero che la stessa Soprintendenza cita solo la zona "RAC" né poteva essere altrimenti considerato che vi è divieto in zona "CIP".

e) come previsto dalle norme e come ribadito dalla stessa Soprintendenza l'eventuale parere favorevole alla localizzazione di un'opera ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/1982 non esula dal decreto di autorizzazione ex art. 7 della L. 1497/39 e s.m. e i., che deve essere rilasciato dalla Regione o organo subdelegato, ma in ogni caso trasmesso al Ministero dell'Ambiente per il riesame di competenza, secondo il disposto della legge 349/1986. Concludendo non esiste l'esatto inquadramento urbanistico e paesistico di cui si parla nel verbale del comitato tecnico del 6/12/2004 n. 18 ed è vero esattamente il

contrario, trattandosi di zona paesaggisticamente vincolata ed a rischio.

**X. VIOLAZIONE DELL'ART.9 L.R. CAMPANIA 54/85.
VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE CAMPANA N. 27 DEL 9/6/97** che

contiene il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti in cui all'art. 12 si esclude l'uso di scarico di materiale inerte in cava già obbligata, secondo l'autorizzazione, alla ricomposizione e tale è l'area da qua come da decreto autorizzatorio n.731 del 30.3.2001; ricomposizione regolata anche dall'art. 9 LRC 54/85.

Si aggiunga che la ricomposizione dovrebbe essere fatta con i Fos ed i sovvalli che non è affatto vero che non siano rifiuti altamente inquinanti ed in proposito in caso di contestazione si chiede accertamento tecnico.

E ciò tanto più perché tali rifiuti si sono formati trattando i rifiuti solidi senza la previa esclusione del materiale riutilizzabile che è almeno il 40% del totale dei rifiuti e che se non previamente separato contribuisce a produrre rifiuti altamente inquinanti come avviene nella specie, e come potrà essere accertato con CTU.

E si ripete che nel decreto autorizzativo della cava n. 733 del 30/3/01 nel dispositivo dice testualmente "*di autorizzare la prosecuzione della coltivazione con relativo recupero ambientale della cava di argilla sita nel comune di Montesarchio località Fiego insistendo sulle particelle*" e segue l'indicazione delle particelle. Dunque dallo stesso decreto autorizzativo è provata l'imposizione della ricomposizione e non vi è nulla da ricomporre con rifiuti inquinanti.

Inoltre nella parte conclusiva dell'autorizzazione regionale all'esercizio della cava si legge che la autorizzazione di cui innanzi

ha validità solo due anni, in considerazione della residua potenzialità dello giacimento e che l'area stessa ricade comunque sul piano paesistico del Taburno e per ragione di salubrità e sicurezza dell'ambiente circostante.

XI VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DLVO 22/97 E SUCC. MOD. e della stessa ordinanza 21/12/99 perché lo smaltimento mediante gli impianti costituisce in realtà a fase solo residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti secondo dette norme possono essere avviati allo smaltimento finale dopo che sono stati ridotti il più possibile, potenziando le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riguardo al reimpiego delle materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Non risulta che tutto ciò nella specie sia stato curato; con la conseguenza che il prodotto ultimo della lavorazione dei rifiuti è, come si è detto, altamente inquinante perché risulta da una notevole diversità di elementi che non si è provveduto a semplificare.

Pertanto, non può ritenersi, lo si ribadisce, che i rifiuti de quibus non siano altamente inquinanti, il che aggrava l'omissione della valutazione di impatto ambientale di cui già si è detto.

XII. VIOLAZIONE DEL DECRETO RONCHI N. 22 DEL 5/2/97 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI TRAVISAMENTO DEI FATTI perché per effetto di detto decreto non sono ammissibili creazioni di nuove discariche a cielo aperto e, nella specie, per tutto quanto si è detto innanzi non esiste alcun recupero di cava da condurre perché il recupero della cava in esercizio viene secondo il decreto autorizzatorio fatto via via che si svolge l'attività, come innanzi si è detto.

Ma c'è di più.

Nella relazione al progetto Fibe si parla di due cave ed anche di un interposto setto che in realtà è un'area collinare parzialmente alberata - tra le due cave ammettendo così che non esiste una destinazione a cava dell'intera area di progetto.

La realtà è però ben diversa perché vi è solo la cava in esercizio per 79.000 mq che è stata autorizzata fino al 30.3.2005 dalla regione come continuazione di attività di cava ai sensi dell'art. 36 L. 54/85, appunto perché detta attività era in esercizio all'entrata in vigore di detta legge 54/85 e perciò non era sottoposta al divieto di istituzione di nuove cave in mancanza del piano regionale delle cave.

Si ribadisce poi che dell'altra cava di cui si parla, non si sa come, negli atti della Fibe, non si ha alcuna notizia.

Ciò è tanto vero che pur avendo l'impresa Falzarano insistito più volte per avere l'autorizzazione, non l'ha mai ottenuta non avendo mai potuto dimostrare l'esercizio di detta pretesa seconda cava all'entrata in vigore della L. 54/85, sicché già da epoca anteriore a detta legge e cioè da oltre 20 anni non si ha notizia di alcuna altra cava diversa da quella attualmente in esercizio.

La conseguenza è che in realtà il provvedimento, come si è più volte detto sia in narrativa che in parte motiva, arbitrariamente e contro la realtà della situazione di fatto esistente, parla di ricomposizione morfologica della cava in esercizio per prendere uno spunto per impiantarvi una discarica a cielo aperto con rifiuti dei rifiuti contro ogni norma igienica e di uso del territorio di cui innanzi si è detto e per tre volte l'area di cava.

Si insiste pertanto anche sotto questo profilo nella censura di travisamento dei fatti preordinata ovviamente ad eludere i divieti di istituzione di nuova discarica.

XIII. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS., 5 E 23 D.LGS. 22/97 (DECRETO RONCHI) E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il c.d. decreto Ronchi ha dato attuazione della direttiva comunitaria che prevede la realizzazione dell'1autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti organici non pericolosi in ambiti territoriali ottimali che sono gli ambiti provinciali secondo l'1art. 23 stesso d.lvo.

Ora l'entità del territorio impegnato, 23 ettari per lo smaltimento dei residui di produzione dei compost e dei CDR rende avvertiti di una operazione di concentrazione di detto tipo di rifiuti provenienti dai luoghi più disparati e non certo dalla sola provincia di Benevento nel cui ambito è compresa l'area di 23 ettari investiti dall'intervento progettato per milioni di metri cubi di rifiuti da lavorazione di compost e CDR.

E la commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti il 28 luglio 2004 ha così concluso all'unanimità: In definitiva al fine di conseguire un compiuto sistema di gestione del ciclo integrato di rifiuti della regione, pare necessario promuovere una serie di iniziative coordinate tese, in particolare a predisporre nuovi piani di gestione dei rifiuti, dimensionati sulle aree provinciali nella Regione, a potenziare decisamente gli esigui risultati ottenuti dalle attuali modalità di realizzazione delle raccolta differenziata nei comuni campani; a rivedere il complessivo assetto dell'impiantistica, prevedendosi al riguardo una ridefinizione delle localizzazioni degli impianti di trattamento, sulla base di intese con

le autonomie locali ed eventualmente prospettando una rimodulazione degli attuali rapporti contrattuali con la FIBE..

Ed agli ambiti provinciali si riferisce testualmente lo stesso art. 23 del d.lvo 22/97 cit..

Superflui, perciò, i commenti anche per quel che riguarda l'attuale progetto che prevede un invaso di circa 6 milioni di metri cubi e cioè dei rifiuti FOS e sovvalli provenienti dalla intera Regione Campania, nella più piccola e povera delle province Benevento che produce solo il 4% dei rifiuti della intera Regione - e nel territorio di un comune di 15 mila abitanti che dovrebbe sopportare oltre che i rifiuti anche il traffico dei camion provenienti dall'intera regione con definitiva paralisi!

XIV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS., 5 E 23 D.LGS. 22/97 (DECRETO RONCHI) E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Sempre con riferimento all'ordinanza n. 319 e nell'ambito di una sintesi delle considerazioni che precedono vanno evidenziati ulteriori anomalie del provvedimento.

XIV.a A pag. 2 dell'ordinanza, nella ritrascrizione della composizione del progetto esecutivo, si fa riferimento nella relazione generale alla esistenza di uno studio di impatto ambientale, laddove fermo restando quanto sarà possibile chiarire all'esito dell'acquisizione integrale del progetto, non risulta che il Commissario o più correttamente l'affidatario abbia provveduto all'approvazione dello stato di impatto ambientale secondo la normativa di riferimento oggetto di specifici motivi di ricorso.

XIV.b Ancora la lettura dell'ordinanza evidenzia come sussistono numerose prescrizioni e raccomandazioni contenute nella nota del 7.12.04 del RUP (impugnata a mezzo ricorso introduttivo in ordine alla quale ci si riserva di produrre motivi aggiunti) che rendono

allo stato neppure immediatamente realizzabile l'intervento da parte della FIBE.

A ben vedere le prescrizioni imposte dal RUP - quale, ad esempio, la verifica della validità della soluzione tecnica adottata per la realizzazione della copertura delle scarpate con l'impiego di geocompositi drenanti in luogo del materiale arido previsto dal D.Lgs. 36/03, ovvero la verifica della stabilità delle scarpate di abbancamento e, ancora, l'opportunità di estendere il sistema di impermeabilizzazione delle sponde del fondo invaso - costituiscono delle richieste da qualificare ben più che delle mere prescrizioni e che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere oggetto di una nuova verifica, ed un nuovo parere da parte del Comitato Tecnico istituito con ordinanza n. 123/04 (che aveva espresso in data 6/12/04 il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto).

XIV.c Ancora, da ultimo, va evidenziato che dall'esame dell'ordinanza si desume l'esistenza di un solo progetto esecutivo, per la realizzazione dell'intervento in loco, ma non si fa riferimento al progetto definitivo, da utilizzare ai fini della realizzazione.

DOMANDA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si richiede che l'amministrazione nel costituirsi in giudizio provveda a depositare tutta quanta la documentazione a monte dell'ordinanza in questa sede impugnata.

In particolare si richiede la esibizione di tutte le ordinanze richiamate nel provvedimento impugnato sub a) nonché l'esibizione del progetto predisposto dalla FIBE e di tutti gli atti costituenti l'istruttoria posta in essere dalla struttura commissariale e conclusa con l'approvazione del progetto di realizzazione della discarica in questa sede impugnato.

Con riserva di motivi aggiunti all'esito della compiuta disamina della documentazione richiesta

DOMANDA DI SOSPENSIONE.

Il fumus è nei motivi che precedono.

Quanto al danno esso è nella descrizione che se ne è fatta in parte motiva, specie nella sproporzione del paralizzante carico di rifiuti imposti alla più piccola provincia e ad un piccolo comune già sacrificato da una viabilità insufficiente.

Tanto senza considerare l'evidente incidenza di un intervento, quale quello previsto dal Commissario, evidentemente invasivo dell'ambiente locale e della stessa qualità di vita e di salute delle collettività locali interessate dalla realizzazione della discarica, considerazioni queste che supportano anche la domanda di danni, tanto immediati che futuri, che le popolazioni locali (di cui il Comune ricorrente è esponente) sono destinati a subire nella denegata - e fortemente ostacolata - realizzazione della discarica in località non lontana dall'abitato del comune ricorrente.

P.Q.M.

Si conclude:

- per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.
- per l'ammissione di CTU volta alla verifica dello stato dei luoghi ed alla compatibilità del progetto rispetto ai vincoli tutti articolatamente esposti in parte motiva ex se ostativi all'intervento previsto con la impugnata ordinanza commissariale, così come articolatamente esposto nei motivi di ricorso;
- Conseguenze di legge in ordine alle spese.

- Ai fini dell'art.9, l. 488/99, la presente controversia ha valore indeterminabile e pertanto si verserà un contributo unificato di 340,00 euro.

Avv. Andrea Abbamonte

che firma anche per il ricorrente g. m. a m.

RELATA DI NOTIFICA

L' anno 2005 il giorno del mese di febbraio ad istanza dell'avv. Andrea Abbamonte n. q. io sott. Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ha notificato l'atto che precede a mani di:

1. Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti nella Regione Campania delegato ex OOPCM nn. 3341 del 27/2/2004, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.
2. Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti nella Regione Campania delegato ex OOPCM nn. 3341 del 27/2/2004, dom.to per la carica in Napoli, presso la sede del Commissariato alla via De cesare n.7;
3. Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti nella Regione Campania delegato ex OOPCM nn. 3341 del 27/2/2004, dom.to per la carica in Napoli alla piazza Plebiscito n. 22;

4. Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

5. Ministero dell'Interno e per il Coordinamento della Protezione Civile in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

6. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

7. Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

8. Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.

9. Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Benevento alla Piazza Castello, Palazzo Rocca dei Rettori.

10. FIBE CAMPANIA spa in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Acerra (NA) alla Via Rossini n. 15 Parco dei Principi.

11. Falzarano Pasquale s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica presso la sede della società in Paolisi (BN) alla S.S. Appia km 236.